

E) PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
(ORTAGGI, PATATE, OLIVE, AGRUMI, FRUTTA FRESCA E SECCA)

175. Conclusione del contratto.

Il contratto si conclude con la consegna della merce franco magazzino del venditore.

176. Forma del contratto.

Il contratto fra produttore e commerciante all'ingrosso, le contrattazioni all'interno del mercato ortofrutticolo e i contratti fra commerciante all'ingrosso e commerciante al minuto sono di norma verbali.

177. Specie di vendita.

I prodotti ortofrutticoli sono contrattati su campione, su denominazione o a "vista", facendosi riferimento al peso netto; per la frutta confezionata è di uso anche la compravendita di merce, con riferimento al numero dei colli.

I prodotti locali sono contrattati a vista a peso netto.

178. Unità di base di contrattazione.

L'unità di base di contrattazione è il chilogrammo.

179. Requisiti della merce.

I requisiti sono quelli stabiliti dalla legge.

180. Consegna.

Per i contratti stipulati tra produttori e grossisti o dettaglianti, la consegna avviene sul luogo della produzione, ovvero presso lo stand del mercato, accollandosi il compratore l'onere del carico sul proprio veicolo.

Nei contratti tra grossisti e dettaglianti la merce viene consegnata presso lo stand del venditore, oppure viene trasportata verso il mezzo di trasporto del compratore a cura del venditore (in questo caso viene corrisposto dal compratore un compenso al personale di fatica in base ad accordi vigenti); nell'ambito del mercato ortofrutticolo, il compratore corrisponde al personale di fatica il "diritto di portura", fissato sulla base del numero e del peso dei colli.

La consegna deve inoltre intendersi tempestiva, secondo le caratteristiche qualitative della merce e quelle stagionali.

181. Verifica della merce.

La verifica della merce deve avvenire alla presenza delle parti, all'atto del ritiro.

182. Ritardo nella consegna e nel ricevimento.

Il ritardo nella consegna è rilevante.

Il contratto si intende risolto solo nel caso di merce notoriamente deperibile o di flessione delle quotazioni di mercato.

In caso di ritardo nel ricevimento della merce, da parte dell'acquirente o del commissionario, il venditore ha la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno.

183. Spedizione, trasporto e assicurazione della merce.

Quando la merce oggetto del contratto è spedita da fuori piazza, fermo restando il rischio del viaggio a carico del compratore, il venditore informa, a mezzo fax o telefonicamente, il compratore dell'avvenuta spedizione e gliene indica gli estremi; analogamente per le spedizioni dalla piazza ad altra piazza, per le quali la comunicazione può anche essere telefonica.

184. Pagamento.

Consuetudinariamente si effettua a pronti e per contanti alla casa del venditore, salvo accordi tra le parti.

185. Reclami.

I reclami devono essere tempestivi, o comunque entro e non oltre le 24 ore dal ritiro.

Consuetudinariamente la merce contestata viene restituita, oppure vengono bonariamente concordati degli adeguati sconti sul prezzo.